Codice DB2016

D.D. 1 luglio 2014, n. 613

verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativa all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo parrocchiale" sita in Niella Tanaro (CN).

Con nota del 27/03/2014 (prot. n. 8543/DB2016 del 14/04/2014), il Comune di Niella Tanaro (CN) inoltrava agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo parrocchiale", sita in Niella Tanaro (CN), Via XX Settembre n. 38, con la realizzazione di un nucleo da 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti.

Gli uffici regionali appuravano che i posti letto oggetto della suddetta richiesta di verifica di compatibilità ricadono sotto la previsione del punto 23 B) della D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009. Pertanto, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, "l'istanza di verifica di compatibilità puo' essere presentata ed esaminata in deroga al raggiungimento di 3 posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni nell'ambito di ciascun distretto di ogni ASL, a condizione che l'intervento di trasformazione non superi il numero di posti letto complessivamente autorizzati alla data di adozione del presente provvedimento e vi sia parere favorevole rilasciato dall'ASL territorialmente competente". I posti letto della struttura socio-sanitaria "Casa di Riposo parrocchiale" sita in Niella Tanaro, Via XX Settembre n. 38, attualmente sottoposti a regime di "mantenimento autorizzativo" sono 42; resta inteso che i posti letto oggetto della richiesta devono sottostare ai requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Con nota del 29/04/2014 (prot. n. 9371/DB2016), gli uffici regionali richiedevano al Direttore Generale dell'ASL CN1 un parere obbligatorio e non vincolante in merito alla richiesta succitata, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/92 e s.m.i.

Con nota del 5/06/2014 (prot. n. 13631/DB2016 del 16/06/2014), il Direttore Generale dell'ASL CN1 esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; visto l'art. 17 della L. R. 23/2008; vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009;

vista la D.G.K. II. 25-12127 del 14 settembre 2007.

vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;

determina

di dare parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità inerente l'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo parrocchiale", sita in Niella Tanaro

(CN), Via XX Settembre n. 38, con la realizzazione di un nucleo da 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti.

La validità temporale della verifica di compatibilità è quella definita dal Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Niella Tanaro (CN).

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore vicario Claudio Baccon